

Mario Ghezzi, presidente, Padre Natale Brambilla nato a Merate (LC) il 25 dicembre 1963 e Marco Monti nato a Bovisio Masciago (MB) il 7 gennaio 1964, consiglieri;

3.

del collegio dei revisori composto dalla Dottoressa Federica Neri nata a Milano il 13 ottobre 1969, presidente, Avvocato Alberto Villa nato a Novara il 28 giugno 1974 e Padre Luigi Cantoni nato a Sesto San Giovanni il 27 luglio 1972, componenti effettivi, è presente il solo Padre Luigi Cantoni avendo gli altri due componenti effettivi giustificato la loro assenza comunicando inoltre di nulla avere da eccepire in merito all'ordine del giorno;

4.

è presente il segretario generale della Fondazione Andrea Piercarlo Ferrari nato a Milano il 9 dicembre 1962.

Dichiara pertanto la presente riunione validamente costituita e pienamente valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

§§§

Iniziando la trattazione del medesimo il presidente spiega le ragioni che consigliano di trasferire l'indirizzo della sede della Fondazione da via Mosè Bianchi n.94 a via Monte Rosa n. 81, sempre a Milano.

Quindi illustra le novità introdotte dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017 n. 179 supplemento ordinario (e successive modificazioni) col quale è stato approvato in attuazione dell'articolo 1 comma secondo lettera b) Legge 6 giugno 2016 n.106 il "Codice del Terzo settore", in seguito per brevità anche CDTS.

Proseguendo, sempre il presidente, evidenzia gli articoli del vigente Statuto della Fondazione che potrebbero essere interessati dalla odierna delibera, e segnatamente:

- 1 (uno) "DENOMINAZIONE E SEDE",
- 2 (due) "SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI",
- 3 (tre) "ATTIVITA' DIVERSE",
- 4 (quattro) "PATRIMONIO",
- 5 (cinque) "ENTRATE",
- 7 (sette) "ORGANI DELLA FONDAZIONE",
- 9 (nove) "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE",
- 10 (dieci) "DECADENZA E ESCLUSIONE",
- 11 (undici) "POTERI",
- 12 (dodici) "ADUNANZE",
- 13 (tredici) "COMITATO DI BENEFICENZA",
- 14 (quattordici) "SEGRETARIO GENERALE",
- 15 (quindici) "COLLEGIO DEI REVISORI",
- 16 (sedici) "LIBRI VERBALI",
- 17 (diciassette) "BILANCIO",
- 18 (diciotto) "AVANZI DELLA GESTIONE",
- 19 (diciannove) "ESTINZIONE",
- 20 (venti) "NORME RESIDUALI",
- 21 (ventuno) "NORMA TRANSITORIA".

Qui giunti il presidente chiede a me notaio di dare lettura del testo integrale dello Statuto quale risulterebbe dalla divisata odierna delibera di modifica.

Terminata la lettura del testo dello Statuto proposto in approvazione, il presidente offre quindi la parola a Padre Luigi Cantoni che a nome del Collegio dei Revisori esprime parere favorevole.

Nessuno dei presenti chiedendo la parola, il presidente invita quindi il consiglio di amministrazione a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

§§§

Il Consiglio di Amministrazione, udite la proposta del Presidente e la lettura integrale del testo di Statuto portante le modifiche e integrazioni, preso atto del parere favorevole del collegio dei revisori all'unanimità

DELIBERA

PRIMO

di trasferire l'indirizzo della sede della Fondazione da via Mosè Bianchi n.94 a via Monte Rosa n. 81, sempre a Milano;

SECONDO

di approvare tanto articolo per articolo quanto nel suo testo completo e integrale lo Statuto della Fondazione come da me notaio letto al presidente e a tutti i partecipanti alla presente riunione;

TERZO

di allegare al presente verbale sotto la lettera "A" lo Statuto della Fondazione nel suo testo aggiornato e come sopra approvato;

QUARTO

di fare salve le norme transitorie contenute nel Codice del Terzo settore e segnatamente nell'art. 104.

L'efficacia delle modifiche apportate con l'odierna delibera per l'adeguamento dello Statuto alla normativa del Terzo settore è subordinata al decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, CDTS e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12 (dodici) e minuti 50.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamente allo statuto allegato alla parte che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 12 (dodici) e minuti 50 (cinquanta).

Consta il presente atto di due fogli scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato a mano da me notaio, sulle intere prime cinque pagine e sulla sesta pagina sin qui.

f.to Mario Ghezzi

f.to Pietro Fabiano -SIGNUM TABELLIONIS-

ALLEGATO "A" DEL N. 31.665/ 14.694 DI REPERTORIO STATUTO DELLA FONDAZIONE


Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

Esiste la fondazione avente le caratteristiche di Ente del Terzo settore (ETS) sotto la denominazione

Fondazione PIME ETS

con sede in Milano, con indirizzo in via Monte Rosa 81.



La sede costituisce anche il domicilio della Fondazione.

La Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale altrove, di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza della Fondazione anche all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Il trasferimento della sede ad altro indirizzo del medesimo Comune non comporterà la necessità di modificare il presente statuto. La sede costituisce anche il domicilio della Fondazione.

Art. 2

SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Costituisce oggetto e finalità della Fondazione il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere le seguenti attività di interesse generale, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore o CDTS), nei seguenti settori:

* [Art. 5 lett. u) CDTS] beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CDTS, rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. In particolare la Fondazione si propone di sostenere le attività dei soggetti che operano nell'ambito della cooperazione internazionale, delle missioni, del sostegno a distanza, dei progetti di sviluppo dei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione ai Paesi e alle attività dove sono presenti missionari del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) ovvero sono state avviate da questi. La Fondazione, inoltre, intende prestare soccorso e supporto a quei Paesi che sono colpiti da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze tipiche originate dalle citate situazioni. La Fondazione a questo fine interagisce anche con Enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni italiane, europee ed extra europee;

* [Art. 5 lett. d) CDTS] educazione, istruzione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; che abbiano come scopo la diffusione della conoscenza delle aree del sottosviluppo; la sensibilizzazione alle diverse culture e alle diverse religioni; la conoscenza del lavoro dei missionari e delle problematiche connesse;

* [Art. 5 lett. f) CDTS] interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

* [Art. 5 lett. i) CDTS] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CDTS;

* [Art. 5 lett. k) CDTS] organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

* [Art. 5 lett. l) CDTS] formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

* [Art. 5 lett. n) CDTS] cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.125 e successive modificazioni;

* [Art. 5 lett. v) CDTS] promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

* [Art. 5 lett. w) CDTS] promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CDTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3

ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTA FONDI

A norma dell'art. 6 del CDTS la Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

A norma dell'art. 7 del CDTS la Fondazione può raccogliere fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Sempre a norma dell'art. 7 del CDTS la Fondazione infine può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CDTS e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione e' costituito dal fondo di dotazione iniziale, così come descritto nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, obblazioni, legati, ricavi ed erogazioni, a condizione che queste siano esplicitamente così finalizzate dai donanti.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e



di utilità sociale.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del fondo di dotazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione. Sono considerate in ogni caso distribuzioni indirette di utili le attività di cui al terzo comma dell'art. 8 CDTS.

Art. 5

ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone del Fondo di gestione iniziale, così come descritto in atto costitutivo, nonché delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- delle entrate derivanti da eventuali attività diverse.

Art. 6

FONDATORE

E' Fondatore la società di vita apostolica denominata "Pontificio Istituto Missioni Estere" con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 81, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere al proprio scioglimento, di trasformarsi, di aggregarsi ad altri soggetti ovvero comunque di estinguersi, il medesimo dovrà indicare il/i soggetto/i che eserciterà/anno le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

Art. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Progetti
- il Segretario Generale
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti.

Art. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente e' nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per il periodo della nomina a Consigliere.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; opera con gli Istituti di credito nei limiti degli affidamenti concessi; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a

ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento;

g) il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta.

Art. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da tre a sette membri (compreso il Presidente), nominati dal Fondatore, e per esso dal Rappresentante Legale, sentito il Superiore Generale del "Pontificio Istituto Missioni Estere".

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati.

Qualora venga meno un componente, si provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina dei Consiglieri.

Il nuovo membro permarrà in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso ed eventuali compensi deliberati di volta in volta dal Consiglio in relazione a particolari incarichi eventualmente assegnati.

Art. 10

DECADENZA E ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione possono decadere dalla carica dopo tre assenze continuative e ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- * il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- * l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.
- * l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- * l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio su proposta dell'Organo di Controllo.

Art. 11

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

- a) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente, ovvero congiuntamente da due consiglieri, ovvero ancora dal Presidente dell'Organo di Controllo;
- c) deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
- d) redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- e) assumere ogni decisione relativamente al personale ed al suo inquadramento;
- f) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari, per finanziare i progetti della Fondazione e per coprire le spese operative della stessa;
- g) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- h) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;



- i) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- j) approvare eventuali regolamenti interni;
- k) nominare il Segretario Generale della Fondazione;
- l) deliberare lo svolgimento di attività diverse come previste all'articolo 3 (tre) del presente Statuto;
- m) curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/17;
- n) redigere, approvare e depositare il bilancio sociale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17;
- o) delegare, nei limiti consentiti dal CDTS e dal codice civile, le proprie attribuzioni determinandone i poteri nonché determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega stessa. E', in ogni caso ed in ogni momento, consentito al consiglio impartire direttive ai delegati. Al consiglio di amministrazione spetta, comunque ed in ogni tempo, il potere di avocare a sé una o più operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare la delega stessa;
- p) deliberare, nei limiti consentiti dal CDTS e dal codice civile, il conferimento di procure per singoli atti o per determinate categorie di atti;
- q) deliberare l'estinzione della Fondazione disponendo per la nomina dei liquidatori.

Art. 12

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, si riunisce altresì su richiesta di almeno la metà dei consiglieri ovvero su richiesta di un componente l'Organo di Controllo.

Il Consiglio e' convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio, a mezzo lettera da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se e' presente la maggioranza dei membri che lo compongono e sono comunque valide le riunioni alle quali risultino presenti tutti i Consiglieri ed i componenti l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario Generale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, e svolge anche la funzione di segretario del Consiglio.

Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 13

IL COMITATO PROGETTI

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Progetti, composto da un componente del Consiglio di Amministrazione, dal Segretario Generale e da uno a tre membri, esterni agli organi della Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

E' presieduto dal componente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza del Presidente il Comitato è presieduto dal componente più anziano d'età.

Il Comitato Progetti nomina al proprio interno il Segretario.

Effettua la valutazione tecnica delle richieste di progetto e il controllo della soddisfazione di tutti i requisiti necessari a livello di documentazione. Potrà esprimere un parere non vincolante sulle richieste pervenute riguardo alla loro conformità rispetto agli scopi della Fondazione e alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, su proposta del Presidente, e' nominato, eventualmente anche fra i dipendenti della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina, all'atto della nomina, la durata della carica, i poteri e compensi.

Il Segretario Generale ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assicurando il miglior funzionamento della struttura, proponendo ogni iniziativa utile o necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, gestendo l'attività ordinaria della Fondazione.

Art. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo e' nominato dal Fondatore, e per esso dal suo Rappresentante Legale, ed è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali dei conti.

L'Organo di Controllo, anche ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 117/17, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CDTS e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, se nominato, durano in carica tre esercizi e i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti possono essere riconfermati.

Art. 16

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione deve tenere e redigere oltre alle scritture prescritte dagli artt. 13, 14 e 17 CDTS i libri sociali obbligatori:

il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;



il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro del Revisore legale dei conti, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati devono essere trascritti su appositi registri tenuti in ordine cronologico. I verbali devono essere sempre sottoscritti per presa visione anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario Generale.

I verbali dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, se nominato, devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 17

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Presidente con la collaborazione del Segretario Generale dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Presidente con la collaborazione del Segretario Generale dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro trenta giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad approvare e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CDTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 18

AVANZI DELLA GESTIONE

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione. Sono considerate in ogni caso distribuzioni indirette di utili le attività di cui al terzo comma dell'art. 8 CDTS.

Art. 19

ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata e si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, al termine della

procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20

NORMA FINALE

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme che regolano gli Enti del Terzo Settore e le fondazioni di diritto privato, in quanto applicabili.

Articolo 21

NORMA TRANSITORIA

Sono fatte salve le norme transitorie contenute nel Codice del Terzo settore e segnatamente nell'art. 104.

L'efficacia delle modifiche apportate al presente statuto per l'adeguamento alla normativa del Terzo settore è subordinata alla decorrenza del termine stabilito dal detto art. 104 CDTS, secondo comma, coincidente con il periodo di imposta successivo a quello in cui sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore.

f.to Mario Ghezzi

f.to Pietro Fabiano -SIGNUM TABELLIONIS-



PAGINA
NON
UTILIZZATA